

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE PER LA FAMIGLIA

INDICE

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Compiti**
- Art. 3 - Funzionamento**
- Art. 4 - Risorse**

Art. 1 Oggetto

- 1.** Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Consulta Regionale per la Famiglia, istituita dalla Regione Basilicata con Legge Regionale n. 45 del 2000.
- 2.** Ai fini del presente Regolamento, per «Legge Regionale» si intende la Legge Regionale 14 aprile 2000 n. 45, recante “Interventi a favore della Famiglia”.

Art. 2 Compiti

- 1.** La Consulta, nell’espletamento dei compiti previsti dall’art. 4, comma 2, della Legge Regionale, esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per un raccordo con gli amministratori e consiglieri regionali con audizioni presso le Commissioni Consiliari Permanenti, per esprimere pareri e suggerimenti. Mantiene costanti relazioni con le associazioni familiari e gli altri soggetti presenti sul territorio regionale impegnati nell’ambito delle politiche familiari.

Art. 3 Funzionamento

- 1.** Il Presidente della Consulta convoca e presiede le sedute, indicando gli argomenti da trattare.
- 2.** Per la validità delle sedute della Consulta, è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima, la seduta è validamente

costituita qualunque sia il numero dei componenti presenti, e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

3. Le decisioni della Consulta sono assunte con votazione palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Per le proposte di modifica del presente regolamento è comunque richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Delle sedute della Consulta viene redatto un verbale, conservato e tenuto a disposizione presso gli uffici regionali del Dipartimento competente.

4. Nel caso in cui uno dei componenti non partecipi, senza giustificato motivo, alle sedute per tre riunioni consecutive, il Presidente della Consulta può richiedere al Presidente della Giunta Regionale la nomina di un nuovo componente con le modalità previste dalla Legge Regionale.

5. La convocazione, per le sedute della Consulta contenente l'ordine del giorno, deve avvenire almeno sette giorni prima, a mezzo posta, fax o posta elettronica, di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere inviata almeno 24 ore prima a mezzo telegramma.

6. Ai lavori della Consulta, in base agli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare componenti della Giunta e del Consiglio Regionale, esperti in materia di politiche familiari, rappresentanti di associazioni familiari e di istituzioni e organismi operanti sul territorio.

7. La Consulta può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Consulta stessa.

8. Il funzionamento della Consulta, compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, è garantito con personale regionale.

Art. 4 Risorse

1. I componenti della Consulta possono partecipare, previa autorizzazione del Presidente della Consulta, a convegni e attività di studi su tematiche attinenti alle politiche familiari. Il rimborso delle spese sostenute avverrà in riferimento a quanto previsto dal piano di riparto delle risorse finanziarie di cui all'art.6 della Legge Regionale 45/2000;

2. Il rimborso delle spese di viaggio dei componenti la Consulta, provenienti da località fuori del capoluogo di regione, sarà concesso in ottemperanza a quanto previsto dal punto 6 dell'art.4 della Legge Regionale 45/2000.